

QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLO STATO ITALIANO

di Angelo Grimaldi

L'ordinamento costituzionale ha attribuito allo Stato italiano una forma di Repubblica democratica a regime parlamentare. Da una breve analisi sull'aspetto contenutistico della Carta Costituzionale, si può constatare la possibilità di dare al tipo di Stato che da essa scaturisce una qualificata fisionomia giuridica. Lo Stato italiano non appartiene né al tipo liberale puro, né al tipo socialista puro e nemmeno si è voluto specificatamente qualificarlo sociale, come ha invece fatto la Costituzione francese e quella della ex Repubblica Federale Tedesca.

La Costituzione italiana è il risultato di un compromesso tra le ideologie di cui erano esponenti i partiti rappresentati dai deputati dell'Assemblea Costituente e cioè la dottrina liberale, quella cristiano-sociale e l'ideologia socialista. Questo compromesso non deve intendersi, come qualcuno vorrebbe far credere, in senso negativo, ma piuttosto in senso positivo, in quanto produttivo di una sintesi politico-giuridica. Difatti l'unità delle norme costituzionali scaturisce da un elemento fondamentale rappresentato dal principio personalistico (articolo 2), il quale pone il cittadino, quale uomo dotato di diritti inviolabili e di doveri inderogabili sia come individuo sia come essere sociale che esplica la sua personalità o funzione nelle formazioni sociali, in una posizione di preminenza nell'ambito dell'ordinamento giuridico dello Stato. In questo modo alla concezione individualistica dell'uomo propria del liberalismo e alla concezione marxista si viene a sostituire la concezione "personalistica" che coglie l'uomo nella sua integrità costituita dalle due componenti, cioè quella individuale e quella sociale e pone la dignità della persona umana quale valore universale e supremo di ogni ordinamento giuridico. Ne consegue che tutte le formazioni sociali, compresa quella statale, sono al servizio dell'uomo inteso quale persona.

Lo Stato si assume per l'assolvimento delle sue finalità concrete un complesso di compiti e di doveri costituzionali per rendere effettivi i diritti dei cittadini. Si dovrebbe quindi creare un solidarismo sociale fra i cittadini, portatori di diritti inviolabili di libertà e di socialità e di doveri inderogabili di solidarietà, e le formazioni sociali – intermedie, statali e sovranazionali – che si pongono (o dovrebbero porsi) al servizio dell'uomo per contribuire a far sì che ogni uomo possa vivere secondo la sua dignità di persona umana.

Il principio che caratterizza il passaggio ad una nuova forma di costituzionalismo sembra potersi concretare nel principio di solidarietà sociale. Di conseguenza, la caratteristica che qualifica la struttura costituzionale e quindi il tipo di Stato che scaturisce dall'ordinamento costituzionale italiano, non può non essere che quella "solidaristica". Alla luce di questa fisionomia giuridica dovremmo riflettere a lungo sui nuovi scenari politico-istituzionali che si accavallano ad ogni ondata elettorale e sull'evidente arretramento del benessere sociale.